

Risposte anticipate dall'Agenzia delle Entrate in occasione dell'incontro Telefisco 2018 su "Iperammortamento" previsto per il 1 febbraio 2018. («Il Sole24ore» del 1 febbraio 2018)

La possibilità di sostituire il bene iperammortizzabile, prevista dalla manovra 2018 (comma 35), si applica anche alla sostituzione dei beni immateriali di cui alla tabella "B" della legge di Bilancio 2017?

No. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 – che, a determinate condizioni, consente di sostituire il bene agevolato senza perdere il beneficio fiscale – circoscrive espressamente la sua applicabilità "ai soli effetti" della disciplina dell'iperammortamento (articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018 e articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017).

La possibilità di sostituire il bene iperammortizzabile, prevista dalla manovra 2018 (comma 35), è applicabile anche ai beni iperammortizzabili acquisiti nel biennio 2016/2017 e sostituiti a partire dal 2018?

Sì. Ciò risulta espressamente dal testo del citato comma 35, che riferisce i suoi effetti anche alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017.

Quando viene sostituito un bene iperammortizzabile, c'è penalizzazione nel primo anno (quello di sostituzione), dato che il dimezzamento del coefficiente dovrebbe riguardare solo l'ammortamento ordinario e non quello maggiorato, che dovrebbe procedere secondo «le residue quote del beneficio»?

Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 prevede che se l'investimento sostitutivo rispetta le condizioni ivi indicate alle lettere a) e b), «non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate». L'impresa, quindi, nell'anno di sostituzione non deve procedere ad alcun ricalcolo dell'agevolazione e il dimezzamento del coefficiente si applica solo sulla quota di ammortamento ordinario relativa al nuovo bene.

La relazione illustrativa della legge di Bilancio 2018 prevede che la sostituzione dell'investimento iperammortizzabile non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori rispetto all'investimento sostituito. Si chiede di chiarire il termine revoca.

La relazione intende precisare che la sostituzione del cespite agevolato è condizione per il mantenimento del beneficio per le residue quote. La mancata sostituzione del cespite originario, nei termini e alle condizioni richieste dalla norma, produce effetti esclusivamente sulla prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio, ma non comporta alcuna restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iperammortamento legittimamente maturate prima della cessione. Al riguardo, si ricorda che la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha precisato che, nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente (paragrafo 5.4, «Modalità di fruizione» del super ammortamento, richiamato dal paragrafo 6.4, «Modalità di fruizione» dell'iperammortamento).

L'allegato A della legge di Bilancio 2017 cita tra i beni iperammortizzabili i «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica». È corretto ritenere che rientrino in tale definizione anche i magazzini di logistica usati dalla grande distribuzione organizzata per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti finiti?

La voce numero 12 della prima parte dell'allegato A include tra i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti i «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica». Si tratta, in generale, di beni (impianti) costituiti da una parte meccanica – rappresentata dall'insieme di trasloelevatori, scaffalatura, handling system, trasportatori automatici, incroci rulli/catene – e da una parte elettronica e informatica funzionale a impartire, gestire ed eseguire le liste di operazioni di IN e OUT opportunamente fornite a bordo macchina tramite appositi PLC. La funzione di tali beni nell'ambito dei vari processi che integrano la catena di produzione del valore è tipicamente quella relativa allo stoccaggio automatico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o

merci e alla loro trasformazione logistica. Come già chiarito dal ministero dello Sviluppo economico (si veda la faq n. 2 del 12 luglio 2017), ai fini della disciplina agevolativa dell'iperammortamento assumono rilevanza anche i beni strumentali preposti alla trasformazione in senso logistico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci all'interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore. Si conferma pertanto l'inclusione nella richiamata voce 12 dell'allegato A anche dei magazzini automatizzati utilizzati nell'ambito della grande distribuzione di merci e prodotti finiti.

L'estensione dell'iperammortamento agli investimenti effettuati nel 2018 o, a determinate condizioni, anche a quelli effettuati entro al 31 dicembre 2019, disposta dalla legge di Bilancio 2018, produce effetti anche per le imprese che nel vigore della precedente normativa avevano ricevuto l'accettazione dell'ordine dal fornitore, ma che non avevano effettuato il pagamento dell'acconto in misura pari al 20% entro il 31 dicembre 2017?

Le imprese che hanno ricevuto l'accettazione dell'ordine dal fornitore nel 2017, ma non hanno effettuato il pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2017, non hanno realizzato il presupposto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2017 (come modificato dal decreto legge n. 91 del 2017) e quindi non hanno maturato il diritto all'agevolazione previsto per gli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018, il bene ordinato nel 2017 può fruire dell'agevolazione prevista per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, oppure entro il 31 dicembre 2019 a condizione che l'acconto del 20% sia pagato entro il 31 dicembre 2018.

È sufficiente l'investimento in un solo bene iperammortizzabile per rendere agevolabile anche l'acquisto di più beni immateriali?

Secondo l'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2017, il beneficio della maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali è riconosciuto ai «soggetti» che beneficiano della maggiorazione del 150 per cento (circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 6.2.1). La norma, quindi, mette in relazione il bene immateriale con il «soggetto» che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale («oggetto» agevolato). Pertanto, la connessione soggettiva determina la spettanza dell'agevolazione anche per l'acquisto di più beni immateriali, pur in caso di investimento in un solo bene iperammortizzabile.

Il requisito dell'interconnessione per l'iperammortamento si può considerare soddisfatto anche nel caso in cui lo scambio di informazioni tra il sistema di gestione e la macchina avvenga per il tramite di un operatore persona fisica che riceve istruzioni attraverso un device che non costituisce parte integrante della macchina stessa e le trasmette senza apportare modifiche alla macchina?

Si ricorda che con la caratteristica obbligatoria dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica è da intendersi la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain eccetera) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute. In particolare, il sistema informativo al quale la macchina si interconnette scambia direttamente con essa informazioni inerenti a operazioni o ad altre attività connesse al ciclo produttivo e più in generale al processo di creazione del valore (processi di trasformazioni chimico, fisiche, strutturali, logistiche, eccetera), ne determina la sequenza ottimale con cui svolgere le operazioni, individua gli istanti temporali di inizio e di completamento delle operazioni, favorisce la manutenzione predittiva, consente la tracciabilità di prodotto e di processo, supporta la gestione logistica, eccetera. Nel caso rappresentato, il requisito dell'interconnessione non può pertanto considerarsi soddisfatto, in quanto lo scambio di informazioni tra il sistema gestione e la macchina non è diretto ma richiede l'intervento dell'operatore persona fisica, con conseguente gestione manuale delle informazioni.